



Estratto dal processo verbale della seduta del 28-12-2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 29 Del 28-12-2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:36 e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo le modalità del correlato provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Pantaleoni Silvana	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Gerarchini Serena	Consigliere	Presente
Ortolani Fabiano	Consigliere	Assente
Trombettoni Federica	Consigliere	Presente
Properzi Biagio	Consigliere	Presente
Cipriani Marianna	Consigliere	Assente

Presenti n. 11	Assenti n. 2
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

In prosieguo di seduta si passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 1** e che ha il seguente oggetto: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.**

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 1 dell'o.d.g.: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare**).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	11	
Astenuti	1	Trombettoni
Votanti	10	
Favorevoli	10	
Contrari	0	

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **29** del registro delle deliberazioni, anno 2021.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	11	
Astenuti	1	Trombettoni
Votanti	10	
Favorevoli	10	
Contrari	0	

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto sindacale n. 2 del 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 20/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazioni”;

Rilevato che in data 21/12/2018 con atto consiliare n. 35 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 - secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti;

Rilevato che in data 27/12/2019 con atto consiliare n. 43 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 - secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti;

Rilevato che in data 30/12/2020 con atto consiliare n. 37 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 - secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte, fatta eccezione per l’alienazione della partecipazione nel CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.), con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162. La partecipazione non può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall’art. 20, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. L’ente finora non ha sostenuto alcun onere finanziario per la partecipata. L’alienazione della quota societaria posseduta dal comune di Cannara (0,52815%), risulta di difficile dismissione, sia per l’attuale situazione societaria che per la quota di possesso.

Considerato che le partecipazioni detenute dal Comune di CANNARA sono di fatto “micro-partecipazioni” con quote nel capitale delle società, ben al di sotto dell’1%, che fino ad oggi non hanno comportato alcun onere a carico del bilancio comunale e che il loro mantenimento (UMBRA ACQUE S.p.A., S.I.A. S.p.A. e Umbria Digitale S.c. a r.l.) o la loro dismissione (CONAP S.r.l.), per la percentuale di quote societarie possedute dall’Ente, non comporta squilibri finanziari di bilancio;

Considerato, per quanto appena qui sopra riportato, che il piano non è stato attuato in pieno e pertanto è tuttora necessario alienare la quota di partecipazione diretta (0,52815%) detenuta dal comune di Cannara all’interno del CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Visto l’esito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n.175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.l.n.90/2014 - detenute dal comune di Cannara alla data del 31/12/2020 come risultante dal piano allegato sub A) alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con il verbale n. 52 del 20 dicembre 2021, (che si allega);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.l.n.90/2014 - detenute dal comune di Cannara alla data del 31/12/2020 come risultante dal piano allegato sub A) alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
2. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. Di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A);
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

8. Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente

Giorgio Maria Antonio Agnello

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche

Art. 17 D.L. n. 90/2014

RELAZIONE TECNICA

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con il presente documento, alla luce dell'attività svolta dalla Struttura e dei quesiti specifici posti dagli enti pubblici che hanno effettuato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, si forniscono alle amministrazioni interessate le **linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP**.

Tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5) nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP (capitolo 6).

Si rammenta che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Il Comune di CANNARA, sito in Provincia di Perugia e con una dimensione demografica di 4.275 abitanti alla data del 31/12/2020, è chiamato, ai sensi dell'art. 20 di cui in oggetto, ad approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute. Tale monitoraggio, specificamente, deve tener conto di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 20 dello stesso decreto Legislativo.

In via preliminare, si evidenzia che, in relazione a tali riferimenti ed in esecuzione di precedenti disposizioni normative (Art. 3 Legge n. 244/2007 - Finanziaria 2008 e Art. 4 Legge

n. 135 del 2012), questo ente si è già pronunciato in merito alla conservazione o meno delle partecipazioni societarie in atto.

In ossequio a quanto stabilito dai comma 611 e segg. della legge di stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, è stato assunto il decreto sindacale protocollo n. 1901 del 30/03/2015, riguardante, sempre, la razionalizzazione delle società partecipate.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 20.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazioni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21/12/2018 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/12/2019 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30/12/2020 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CANNARA ALLA DATA DEL 31/12/2020.

Il Comune di CANNARA possiede le seguenti partecipazioni:

1. UMBRA ACQUE S.p.A., con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162;
 - partecipazione diretta del Comune di Cannara pari allo 0,17%;
 - settore di attività codici ATECO: E.36, G.47.99.2 (raccolta, trattamento e fornitura di acqua, commercio al dettaglio effettuata per mezzo di distributori automatici);
 - si illustra di seguito l'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con la partecipata, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione, come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020 (art.11, comma 6, lett.j):
 - crediti in favore dell'ente per contratti di servizio nei confronti della partecipata € 44.308,14;
 - debiti/oneri per contratti di servizio nei confronti della società partecipata € 659,12.

Descrizione	2018	2019	2020
Capitale Sociale	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00
Patrimonio Netto	32.046.250,00	38.016.774,00	45.069.355,00
Fatturato annuo	88.300.870,00	97.145.516,00	94.463.392,00
Risultato d'esercizio	4.212.396,00	5.829.563,00	6.997.535,00

--	--	--	--

2. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A., con sede in Marsciano (PG), vocabolo Casanova;
- partecipazione diretta del Comune di Cannara pari allo 0,1727%;
 - settore di attività: codici ATECO F.42.21, E.37, E.38, E.39.00.09 (costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, gestione delle reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti);
 - si illustra di seguito l'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con la partecipata, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione, come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020 (art.11, comma 6, lett.j):
 - crediti in favore dell'ente per contratti di servizio nei confronti della partecipata € 4.334,00;
 - debiti/oneri per contratti di servizio nei confronti della società partecipata € 103.773,98.

Descrizione	2018	2019	2020
Capitale Sociale	597.631,20	597.631,20	597.631,20
Patrimonio Netto	1.089.542,00	1.165.466,00	1.194.831,00
Fatturato annuo	6.667.303,00	5.957.423,00	6.101.560,00
Risultato d'esercizio	100.110,00	75.921,00	29.367,00

3. CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.), con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162;
- partecipazione diretta del Comune di Cannara pari allo 0,52815%;
 - settore di attività: codici ATECO E.36 (raccolta, trattamento e fornitura di acqua);
 - si illustra di seguito l'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con la partecipata, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione, come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020 (art.11, comma 6, lett.j):
 - crediti in favore dell'ente derivanti dal rapporto di partecipazione € 0,00;
 - debiti/oneri verso la società partecipata (rapporto di partecipazione) € 0,00.

Descrizione	2018	2019	2020
Capitale Sociale	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Patrimonio Netto	15.537.647,00	15.065.868,00	14.719.024,00
Fatturato annuo	689.427,00	585.754,00	587.146,00

Risultato d'esercizio	-407.718,00	-471.776,00	-346.846,00
------------------------------	-------------	-------------	-------------

4. SI(E)NERGIA S.p.A. in liquidazione, con sede in Perugia, località Ferro di Cavallo, via F.lli Cairolì, n. 24;
- partecipazione diretta del Comune di Cannara pari allo 0,128%;
 - settore di attività: codici ATECO D.35.14, D.35.22, D.35.23, D.35.3 (commercio di energia elettrica, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, commercio di gas distribuito mediante condotte, fornitura di vapore e aria condizionata);
 - si illustra di seguito l'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con la partecipata, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione, come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020 (art.11, comma 6, lett.j):
 - crediti in favore dell'ente derivanti dal rapporto di partecipazione € 0,00;
 - debiti/oneri verso la società partecipata (rapporto di partecipazione) € 0,00.

Descrizione	2018	2019	2020
Capitale Sociale	0,00	0,00	0,00
Patrimonio Netto	-3.321.007,00	-3.400.222,00	-3.429.110,00
Fatturato annuo	289.174,00	289.901,00	130.405,00
Risultato d'esercizio	79.633,00	-255.551,00	1.204,00

La presente società è in stato di liquidazione, e quindi, non si ritiene di adottare alcun provvedimento in attesa della definizione della relativa procedura. Con la conclusione della liquidazione della società verranno anche a decadere le quote di partecipazione indirettamente detenute dall'Ente;

Da ultimo questo Ente ha deliberato (atto consiliare n. 58 del 30/12/2014), in esecuzione dell'art. 11 della L.R. n. 9 del 2014, la partecipazione in:

5. Umbria Digitale S.c. a r.l., con sede in Perugia, via G.B. Pontani n° 39;
- partecipazione diretta del Comune di Cannara pari allo 0,000047%;
 - settore di attività codici ATECO: J.62.02, F.42.22, J.61.90.99: (consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia e le telecomunicazioni, altre attività connesse alle telecomunicazioni nca);
 - si illustra di seguito l'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con la partecipata, asseverato da parte dei rispettivi organi di revisione, come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020 (art.11, comma 6, lett.j):
 - crediti in favore dell'ente per contratti di servizio nei confronti della partecipata € 0,00;
 - debiti/oneri per contratti di servizio nei confronti della società partecipata € 0,00.

Descrizione	2018	2019	2020
Capitale Sociale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Patrimonio Netto	4.702.084,00	4.710.773,00	4.735.887,00
Fatturato annuo	13.697.221,00	11.769.154,00	14.461.168,00
Risultato d'esercizio	4.553,00	8.689,00	25.114,00

La stessa legge regionale ha previsto, altresì, sia lo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria (L.R. 31 luglio 1998, n. 27), ente cessato alla data del 31/12/2015 (cui partecipava il comune di Cannara con una quota pari allo 0,12%), al primo comma dell'art. 12, sia la partecipazione alla società Umbria Digitale s.c. a r.l. dei soci del consorzio S.I.R. Umbria all'epoca dello scioglimento, al quarto comma dell'art. 12, *(anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema pubblico)*.

La società Umbria Digitale S.c. a r.l. svolge le seguenti attività:

- eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all' [articolo 6 della l.r. 31/2013](#), dei servizi infrastrutturali di cui all' [articolo 10 della l.r. n. 8/2011](#), nonché quelli di cui all' [articolo 5](#), operando anche mediatamente e in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione di cui al medesimo [articolo 5](#) ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati (come da art. 11 della legge regionale n. 9/2014).

Il Comune di CANNARA detiene indirettamente partecipazioni e/o partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

- Partecipazioni detenute da SI(E)NERGIA S.p.A. in liquidazione:

Codice fiscale della "tramite" controllata	Denominazione della "tramite" controllata	Natura della "tramite" controllata	Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società
03157920541	SIENERGEICA S.r.l.	Società a responsabilità limitata	0,00
03166460547	SIENERGEICA GUBBIO S.r.l.	Società a responsabilità limitata	0,00
03166380547	SIENERGY PROJECT S.r.l.	Società a responsabilità limitata	0,00

A solo titolo espositivo, in quanto non rientrante nella previsione della presente disposizione legislativa, si comunica altresì, che il territorio del Comune di CANNARA fa parte dell'Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I. n.2), tramite la partecipazione del legale rappresentante dell'ente all'assemblea di Ambito.

-CONSORZIO A.T.I. n. 2 Umbria, ente di diritto pubblico, codice ATECO 42.91.00, gestore del ciclo idrico e del ciclo dei rifiuti.

La Regione dell'Umbria, con Legge n. 23 del 9 luglio 2007, ha introdotto la cosiddetta "riforma endoregionale", prevedendo l'istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi e associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo.

Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato e i rifiuti, l'A.T.I. svolge le funzioni di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale previste dal vigente Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

L'A.T.I. è una forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, avente personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio.

Ai sensi dell'art. n. 17 comma 2 della Legge n. 23 del 9 luglio 2007, il Consiglio Regionale, con delibera n. 274 del 16 dicembre 2008, ha definito i quattro ambiti territoriali degli A.T.I..

L'Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I. n. 2), ricomprende i territori dei seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

L'operatività dell'Ente è cessata in data 31/03/2017.

Le funzioni sono trasferite all'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) - sito web www.auriumbria.it.

Rif.to L.R. n. 11/2013.

Alla luce di quanto sopra riportato, a conferma di quanto disposto con le deliberazioni n. 35 del 21/12/2018 e n. 43 del 27/12/2019, adottate dal Consiglio comunale, in riferimento alla normativa di cui al citato art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, si ritiene poter proporre l'adozione della delibera, da parte dell'organo consiliare, che di fatto si traduce in una conferma del piano approvato con le delibere consiliari richiamate nel presente atto (n. 35/2018, n. 43/2019 e n. 37/2020), con le quali veniva effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., continuando a mantenere le seguenti partecipazioni per le motivazioni ivi indicate:

- ✓ Di confermare il legittimo mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società:
- UMBRA ACQUE S.p.A., con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162. E' composta da 38 comuni della Provincia di Perugia per il 51% e da altre società, alcune di esse pubbliche. La partecipazione può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall'ex art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale e/o produzione di servizi di interesse generale, gestisce il servizio idrico integrato; (art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016). La società presenta un trend gestionale positivo, ed il Comune non deve devolvere contribuzioni a pareggio.

- S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A., con sede in Marsciano (PG), vocabolo Casanova. La società è composta da 10 comuni della provincia di Perugia che detengono complessivamente il 55,4% del capitale sociale e altre due società di diritto privato per la restante parte del capitale. Quanto appena riportato, alla luce di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci in data 21/10/2014 la quale, ha approvato a maggioranza l'aumento di capitale sociale. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28/11/2014, l'ente ha aderito all'aumento di capitale della società sottoscrivendo ulteriori n. 100 azioni del valore nominale di € 5,16 ad azione, per un importo complessivo di € 516,00. La partecipazione può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall'ex art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale e/o produzione di servizi di interesse generale, gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, assimilati e speciali, raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento meccanico delle strade; (art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016).
 - UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l., con sede in Perugia, via G.B. Pontani n° 39. La partecipazione può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall'ex art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale e/o produzione di servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della L.R. 31/2013. La partecipazione di che trattasi, oltre ad essere richiesta dalla normativa regionale, risulta necessaria perché trattasi, comunque di servizi a rete, ancorché di natura digitale. Tramite la stessa società, poi, è stato implementato lo sportello SUAPE e saranno attivate, in futuro, ulteriori attività informatiche (art. 4, comma 2, lettera d) e art. 20 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016).
- ✓ Di non confermare il legittimo mantenimento della partecipazione diretta detenuta nella seguente società:

- CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.), con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162. La partecipazione non può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. L'ente finora non ha sostenuto alcun onere finanziario per la partecipata, tuttavia i risultati degli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) chiusi con un risultato d'esercizio negativo, la gestione societaria affidata ad un Amministratore Unico ed il fatto che non vi è personale alle dipendenze della società (numero di personale e costo del personale pari a 0), hanno fatto ritenere opportuno la dismissione della quota societaria posseduta dal comune di Cannara (0,52815%), entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della conseguente deliberazione.

Le partecipazioni detenute dal Comune di CANNARA sono di fatto "micro-partecipazioni" con quote nel capitale delle società, ben al di sotto dell'1%, che fino ad oggi non hanno comportato alcun onere a carico del bilancio comunale.

Il loro mantenimento (UMBRA ACQUE S.p.A., S.I.A. S.p.A. e Umbria Digitale S.c. a r.l.) o la loro dismissione (CONAP S.r.l.), per la percentuale di quote societarie possedute dall'Ente, non comporta squilibri finanziari di bilancio.

La revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie detenute dall'ente, approvata con le deliberazioni consiliari n. 35 del 21/12/2018, per le partecipazioni detenute alla data

del 31/12/2017, n. 43 del 27/12/2019, per le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e n. 37 del 30/12/2020 per le partecipazioni societarie detenute dall'ente alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, conferma quanto già riportato nel Piano di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 il quale prevedeva anche delle iniziative utili al fine di ridurre il numero delle partecipazioni possedute dall'Ente.

L'ente sta mettendo a punto moduli di chiusura degli interventi, in modo che le eventuali criticità dell'assetto organizzativo e funzionale delle partecipate, unitamente alle eventuali difficoltà di gestione dei rapporti finanziari, possano trovare immediata nonché oggettiva rappresentazione e soluzione.

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs.175/2016) ed il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, pur tenendo conto di quanto disposto dall'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, di fatto non si determina un concreto risparmio per l'Ente poiché, come sopra riportato, le quote di partecipazione detenute non hanno comportato sino ad oggi alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

CANNARA, lì 15/12/2021

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile Titolare di P.O.

Dott. Stefano Minni

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 15-12-2021

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 15-12-2021

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 10-02-2022 fino al 25-02-2022.

Cannara lì, 10-02-2022

IL Segretario Comunale
dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 10-02-2022

IL Segretario Comunale
dott. Giuseppe Benedetti